



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 51

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

140^a seduta: mercoledì 21 ottobre 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,4
BERGESIO (L-SP-PSd'Az)	4
L'ABBATE <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e alimentari e forestali</i> ...	3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1693) VALLARDI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 5,6
TARICCO (PD), <i>relatore</i>	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01953, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema in questione è da tempo all'attenzione del Governo e, in particolare, del Ministero, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici.

Mi preme evidenziare, tuttavia, che la legge n. 157 del 1992, che come noto è la normativa di riferimento per la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio, affida alle Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali, quali: il prelievo venatorio, il divieto di rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico.

Alcune Regioni stanno già regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge attraverso la predisposizione, secondo quanto previsto dalla legge n. 248 del 2005 e sentito il parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età anche avvalendosi di cacciatori appositamente abilitati.

Sempre a tal proposito ricordo che è all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge atto Camera n. 982, recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo, che introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, tra cui l'ampliamento dell'arco temporale nel quale è autorizzata la selezione.

Comunico inoltre che, al fine di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del virus della peste suina, è in via di definizione, per l'approvazione urgente da parte di un prossimo Consiglio dei ministri, la norma che istituisce i piani di controllo e monitoraggio della evoluzione della malattia.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta. Sul tema del contenimento della fauna selvatica comprendo la volontà di esprimere concetti e principi, ancorché assolutamente non applicabili. Infatti, quando si rimanda alla competenza regionale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, ravviso la necessità di un maggiore coordinamento nazionale. Mi pare che presso la Presidenza del Consiglio fosse aperto un tavolo di regia su questi temi, che però non è più stato attivato.

Gli ungulati sono un pericolo. Come parlamentari piemontesi abbiamo presentato questa interrogazione, anche coinvolgendo altri senatori di questa Commissione, in seguito a un gravissimo incidente accaduto sulla autostrada A26. Ci sono persone che hanno incidenti gravi e a volte perdono la vita a causa della diffusione dei cinghiali sulle colline e ormai anche nelle pianure del nostro Paese.

L'abbattimento selettivo o comunque contenitivo è fondamentale. Dall'altra parte, però, il Ministero deve affrontare il problema della commercializzazione e della tracciabilità delle carni della selvaggina che viene abbattuta. Anche la nuova normativa europea *from farm to fork*, che sta disciplinando tutti gli aspetti emergenti nel settore della nuova tipologia di agricoltura, che poi si ricollegherà al capitolo dell'assegnazione delle risorse dall'Unione europea, affronta il tema della commercializzazione e del consumo della carne da selvaggina.

Noi dobbiamo attivarci, senza ulteriori indugi, altrimenti le persone muoiono e gli ungulati arrecano seri problemi alle nostre coltivazioni: oltre 10.000 incidenti l'anno e 200 milioni di euro di danni all'agricoltura. Sta diventando un problema enorme, che non risolviamo solo pensando di fare qualcosa, ma agendo immediatamente. Così come si fanno le ordinanze sul tema dell'emergenza, si deve intraprendere un'azione incisiva, coordinando le Regioni, per risolvere questo problema. Non passa settimana senza che noi parlamentari riceviamo una segnalazione dai nostri territori di problematiche legate alla fauna selvatica. Ieri abbiamo parlato in Commissione di lupi, oggi parliamo di ungulati. Teniamo presente che questo è un tema per noi strategico per salvaguardare l'agricoltura di prossimità del nostro Paese: intere zone rischiano di essere abbandonate dall'uomo perché non si riesce più a contenere questi animali.

Mi dichiaro pertanto non soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Evidenzio al Sottosegretario che sul tema dell'interrogazione, ossia l'abbattimento selettivo degli ungulati, oggetto di grande attenzione nel dibattito pubblico, è all'esame della Commissione un affare assegnato, in relazione al quale è stato avviato un ciclo di audizioni. Mi auguro che lei possa farsi portavoce presso il ministro Costa, affinché esamini la questione, da anni avvertita come un vero problema, su cui si attende una soluzione.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1693) VALLARDI ed altri. – *Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1693.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Taricco.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame riguarda disposizioni concernenti la produzione artigianale, senza fini di lucro, di grappe e acquaviti di frutta. Il disegno di legge, assegnato in sede redigente alla 9^a Commissione, reca infatti disposizioni dirette a disciplinare la produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. Il provvedimento è diretto a consentire una prassi, diffusa in diverse parti d'Italia, di produrre distillati con modalità artigianali, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli. Dopo l'articolo 1, che individua le finalità del testo, l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione: esso si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima. Viene altresì specificato che ai titolari delle predette aziende vitivinicole si applicano le disposizioni, restrizioni e divieti contenuti nella normativa europea e nazionale relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo.

L'articolo 3 stabilisce che le aziende in parola possono produrre grappe e acquaviti di frutta, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, entro il limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento volumetrico per ciascuna azienda, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita deve essere destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, i

titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni comunitarie relative all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di alcoli superiori e di alcol metilico. Si specifica poi che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita è consentita in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, concernente gli adempimenti amministrativi, consente l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate all'autoconsumo o per la degustazione gratuita, ricorrendo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo altresì i consequenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione. Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti si introduce l'obbligo, per i titolari delle aziende interessate, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure l'obbligo di sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa per ispezioni e controlli, nonché etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 reca infine la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, che si aggiunge alla confisca e distruzione dei prodotti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore.

Il disegno di legge in esame riprende disposizioni già contenute in un testo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura, sul quale era nata qualche incomprensione: non si era capita la vera finalità della norma, che affrontava un fenomeno diffuso non solo al Nord, ma su tutto il territorio nazionale: a Nord si fanno le grappe e a Sud i distillati di frutta, di cui si parla specificatamente nel testo del disegno di legge.

Il problema nasce dal fatto che, in base alla legislazione vigente, connessa al pagamento delle accise, è vietata la produzione di qualsiasi distillato a fini non di lucro. Tuttavia la gente continua a distillare clandestinamente, con il rischio di intossicazioni alcoliche, anche gravi.

Obiettivo del disegno di legge è quello di valorizzare una tradizione consolidata in tutto il Paese, da Bolzano a Lampedusa, e far emergere un'attività sommersa che spesso sfugge ai controlli, non tanto per ragioni di carattere fiscale, quanto per problematiche sanitarie, in quanto a volte ci si improvvisa distillatori senza averne le competenze.

Il testo pertanto mira a rendere legittima, così come per le piccole produzioni locali, la distillazione, in quantitativi irrisori (al massimo 20 litri, quindi si tratta di autoconsumo o poco più), ma sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria locale competente, che sicuramente permetterà di ovviare a tutti gli inconvenienti dal punto di vista igienico-sanitario che fino ad ora si sono verificati nelle attività sommerse.

In passato la proposta era stata strumentalizzata, ma l'unica finalità del disegno di legge è quella che ho appena illustrato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, MONTANI, FERRERO, PIANASSO, CASOLATI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

sono sempre più frequenti gli incidenti provocati dalla presenza di animali selvatici sulle strade italiane;

da notizie, l'ultima tragedia è accaduta nella provincia di Novara, nel territorio di Carpignano Sesia, dove sull'autostrada dei trafori (A26) si è verificato un incidente, che ha provocato la morte di due automobilisti ed il ferimento di una terza persona;

da una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Romagnano Sesia, pare che l'auto in viaggio verso Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), abbia urtato dei cinghiali presenti in carreggiata;

non è il primo episodio di animali selvatici presenti sull'autostrada dei trafori (A26) ed in particolare sul tratto citato, che mettono a repentaglio l'incolumità degli automobilisti, cagionandone talvolta la morte, come nel caso esposto;

sono 10.000 gli incidenti stradali causati ogni anno dagli animali selvatici; si tratta di una problematica ormai non più gestibile che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni, al fine di contenere il proliferare dei cinghiali, passati da una popolazione di 900.000 capi in Italia nel 2010, ai quasi 2 milioni di oggi;

è necessaria dunque l'adozione di un piano di gestione della fauna selvatica che abbia l'obiettivo di rendere compatibile la presenza degli ungulati con le attività umane, contemplando anche la possibilità di adottare piani di abbattimento selettivo finalizzati a garantire la sicurezza delle persone,

si chiede di sapere se i Ministri indirizzano, alla luce di quanto riportato nelle premesse, non ritengano di dover quanto prima adottare le necessarie iniziative di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevedano l'adozione di specifici piani di abbattimento selettivo degli ungulati, al fine di rendere la loro presenza compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.

(3-01953)